

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/79 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1979

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, è stata codificata la regolamentazione relativa alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione e sono state introdotte alcune modifiche della medesima, soprattutto per quanto riguarda il termine per l'esportazione; che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/79<sup>(5)</sup>;

considerando che, a fini di semplificazione delle formalità amministrative non è richiesto alcun titolo d'importazione o di esportazione quando, salvo deroghe previste per determinati settori, le quantità importate corrispondono ad una cauzione uguale o inferiore a 5 ECU; che l'applicazione pratica di tale disposizione sarà facilitata se il quantitativo massimo sarà sempre espresso da una cifra tonda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 193/75 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 3, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — di cui all'articolo 5 o 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o ».

2. All'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, è aggiunto il testo seguente:

« Tuttavia, se il quantitativo, espresso in chilogrammi, per il quale la cauzione è uguale a 5 ECU, non è un multiplo di 50, viene presa in considerazione la cauzione corrispondente al quantitativo, in chilogrammi, pari al multiplo di 50 immediatamente superiore ».

3. All'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), i termini « Titolo II B 2 della tariffa doganale comune » sono sostituiti da « Titolo II C 2 della tariffa doganale comune ».

4. All'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera b), i termini « 45 giorni » sono sostituiti da « 60 giorni ».

5. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma, è sostituito dal seguente:

« L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale sono espletate:

a) nel caso di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata del prelievo, le formalità doganali d'importazione;

b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, le formalità doganali relative:

— all'esportazione fuori della Comunità

o

— ad una delle conseguenze di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79

o

— all'assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79

o

— all'assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

Dopo imputazione e vidimazione da parte dell'ufficio di cui al comma precedente, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 226 del 6. 9. 1979, pag. 13.

6. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal seguente :

« b) per quanto concerne l'esportazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), relative al prodotto in causa; inoltre, occorre addurre la prova,

— in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che, entro un termine di 60 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, salvo caso di forza maggiore, il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui sopra o, secondo il caso, ha raggiunto la sua destinazione ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento;

— in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che, nel termine di 30 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali, salvo caso di forza maggiore, il prodotto è stato depositato in un locale sottoposto a controllo doganale ».

7. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente :

« 4. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova complementare.

Detta prova :

a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nei casi in cui :

— l'emissione del titolo,  
— l'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b),

e

— l'uscita dal territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2730/79 o l'arrivo a destinazione ai sensi dell'articolo 5 o il deposito in un locale sottoposto a controllo doganale di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento, abbiano luogo nel medesimo Stato membro ;

b) viene fornita negli altri casi mediante presentazione dell'esemplare o degli esemplari di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.

Una copia o fotocopia dell'esemplare o degli esemplari di controllo, certificata conforme dai

servizi competenti, viene senza indugio consegnata o inviata all'interessato per essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo. Se il rilascio del titolo e l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), hanno luogo nel medesimo Stato membro, quest'ultimo può prescrivere che la copia o la fotocopia sia trasmessa all'organismo emittente per via amministrativa ».

8. Le diciture di cui all'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, sono sostituite dalle seguenti :

« Uscita dal territorio geografico della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia »,

« Udført fra Fællesskabets geografiske område i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane »,

« Verlassen des geographischen Gebiets der Gemeinschaft im vereinfachten gemeinschaftlichen Eisenbahnversandverfahren »,

« Departure from the geographical territory of the Community under the simplified Community rail transit procedure »,

« Sortie du territoire géographique de la Communauté sous le régime de transit communautaire simplifié par fer »,

« Uitgang uit het geografisch grondgebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor ».

9. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 6, è sostituito dal seguente :

« 6. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 4, lettera b), non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2730/79 ».

10. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 8, lettera b), è sostituito dal seguente :

« b) giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) :

— il giorno in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione con la quale l'esportatore manifesta la propria volontà :

— di esportare i prodotti in causa e a decorrere dal quale detti prodotti sono sottoposti a controllo doganale sino all'uscita dalla Comunità o, ove si tratti di uno dei casi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n.

- 2730/79, sino a che non siano giunti a destinazione
- o
- di sottoporre i prodotti al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79
- o
- di sottoporre i prodotti a uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69,
- o
- il giorno in cui intervenga qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici di tale accettazione ».
11. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente :

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79 sono assimilate ad un paese terzo importatore ».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1980.

Tuttavia, le disposizioni

- necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2730/79, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1980,
- dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
- si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---